

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3828

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGLIAI, SERRI, BERLINGUER GIOVANNI, FERRI, ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA, BOSI MARAMOTTI, BIANCHI BERETTA, DI GREGORIO, MONTELEONE, NESPOLO, OCCHETTO, ROMANO, TORTORELLA

Presentata il 21 dicembre 1982

**Norme concernenti l'educazione motoria e la pratica sportiva
in ogni ordine di scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di questa legge risponde a molteplici esigenze e aspettative che hanno la loro genesi in una situazione di indubbia carenza educativa e di bisogni sociali primari non soddisfatti.

Da un lato ci troviamo di fronte al fatto che nella nostra cultura e quindi anche negli interventi legislativi non è ancora passato quanto la ricerca, la sperimentazione e l'elaborazione teorica nel campo generale dell'esercizio motorio hanno prodotto in oltre mezzo secolo, arrivando a conclusioni che non possono es-

sere ignorate proprio perché attengono a sfere che riguardano tutta la vita del singolo e della comunità, dai neonati agli anziani, riguardano il conoscere, il fare, la salute, il miglioramento delle prestazioni fisiche, il linguaggio, il comportamento.

Dall'altro lato verifichiamo che, di fronte alle carenze della scuola, sempre più le famiglie, istintivamente, o perché sollecitate dai *mass media*, avvertono la necessità di aver cura della crescita fisica e sportiva dei propri figli; che da tempo gli enti locali più consapevoli si sono

mossi per offrire servizi e che centri di formazione sportiva, nascono un po' dovunque (in prevalenza nel centro e nord dell'Italia). Ma intanto su questi bisogni si arricchiscono operatori privati.

In questo quadro di bisogni e di situazioni in movimento, la scuola, nei programmi della quale l'educazione motoria e la pratica sportiva dovrebbero avere un posto di grande rilievo per il valore fisico, intellettuale, sanitario, di formazione complessiva, continua a dare pochissima importanza a queste discipline, quasi sempre relegate nell'orario scolastico e nella valutazione in zone marginali, divenendo così improduttive sul piano del rendimento, disattese (vedi nella scuola elementare) o svolte alla meno peggio, senza strutture idonee, con insegnanti mal preparati dagli attuali ISEF, con indicazioni di programmi che sembrano, non solo non tener conto di quanto si dice di una attività motoria coordinata e finalizzata, ma fatti apposta per disaffezionare gli allievi da una partecipazione attiva e motivata.

Ciò non è avvenuto per caso.

Legislazione vigente.

La legge in vigore, che regola l'educazione fisica nella scuola e che risale al 7 febbraio 1957, fatta a suo tempo per sistemare in maniera più congrua e dignitosa gli insegnanti del ruolo transitorio stabilito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 maggio 1947, pur affermando in linea di principio la dignità e la obbligatorietà della educazione fisica, non affronta i problemi di contenuto e di reale effettuabilità del suo insegnamento e soprattutto della sua pratica.

A riprova di ciò la legge del 1957 non solo afferma che, ad esempio, gli studenti dell'istituto magistrale possono, se esonerati, fare solo l'esame teorico, ma rimanda ad altri interventi la riforma degli ISEF, riforma che non è stata mai fatta, nonostante che una commissione ministeriale si fosse messa al lavoro per riordinare questi istituti.

Si fu allora incapaci di decidere quale impostazione dare agli ISEF, eccetto il riconoscimento che dovevano avere caratteristiche autonome di livello universitario, e che la durata dei corsi doveva essere di 4 anni.

È evidente che questa legge risentiva, in qualche modo, della reazione che allora ci fu per l'educazione fisica, scolastica ed extra scolastica, quale si era praticata nel periodo fascista, di carattere paramilitare, aberrante fino all'uso delle armi nelle esercitazioni dei ragazzi e dei giovani, mentre la pratica sportiva era stata indirizzata all'esclusivo fine di propaganda del regime. Ed è proprio questa reazione che impedì, nel dopoguerra, di riprendere, per modificarla e aggiornarla, la legge del 26 dicembre 1909, n. 805 che conteneva non pochi elementi positivi. Proprio in quella legge si stabiliva la obbligatorietà dell'insegnamento in tutti i gradi di scuola.

In quella elementare era resa obbligatoria mezza ora ogni giorno di ginnastica. Il corso comprendeva gite, passeggiate, giochi. In conformità a questo programma, ogni edificio scolastico di scuola media doveva essere provvisto di una palestra coperta e di un'area scoperta ad uso di campo di giochi. Tali attrezzature potevano essere concesse anche alle società ginniche nelle ore non necessarie alla scuola. L'insegnamento aveva anche carattere interdisciplinare, tanto che prevedeva che tutti gli studenti universitari che volevano dedicarsi all'insegnamento nelle scuole medie dovevano frequentare un corso semestrale di educazione fisica.

Eravamo nel 1909 e quindi i pur discutibili criteri, esaminati con la lente del progresso scientifico e delle più vaste cognizioni che in materia oggi si hanno, non possono non farci approdare al convincimento che da allora siamo molto arretrati.

Nella scuola elementare quasi nessun insegnante fa educazione motoria; nella scuola media di primo grado l'educazione fisica, spesso per mancanza di strutture

idonee, è impartita poco e male. Lo stesso avviene nella secondaria di primo grado, che insieme alla scuola elementare è quella più carente di strutture.

A questo proposito dobbiamo anche lamentare che la legge n. 517 che prevedeva la possibilità di usufruire, previa convenzione, degli impianti dell'ente locale e dei privati o di adoperare palestre e attrezzature di altre scuole è stata in gran parte disattesa per difficoltà burocratiche.

Ciò appare tanto più grave quando la riforma dei programmi della scuola media formulati, in applicazione della legge n. 468, prevede sia una attività di base che sviluppi le attività psico-motorie e rafforzi metodicamente i fattori di esecuzione; sia attività opzionali di carattere competitivo, estetico, ludico secondo il gusto e le disposizioni dell'alunno, sia l'attività sportiva.

Se non vogliamo che i programmi della scuola media di primo grado siano pure petizioni di principio occorre dilatare i tempi dedicati alle attività motorie nella scuola.

D'altra parte, tenendo conto di quanto sta a fondamento delle indicazioni generali di questi programmi, e cioè il riguardo alle leggi dello sviluppo nonché alle motivazioni del soggetto nella sua reale situazione socio-culturale e alla unità fondamentale della personalità in ogni momento della sua evoluzione, principi che valgono per tutte le età, crediamo che su questa base debbano essere formulati o riformulati i programmi della scuola materna, elementare e secondaria superiore.

Più tempo, quindi, da dedicare a queste attività e programmi rispondenti a criteri moderni, fondati su basi scientifiche, elaborati tenendo presenti i destinatari di essi, i loro bisogni e le tappe fondamentali della crescita e dello sviluppo fisico e intellettuale.

Il raggiungimento degli obiettivi enunciati in questa legge e che tendono a dare risposte a bisogni sociali di primaria importanza non si raggiungono se la scuola non diviene un centro di diffusione di una nuova cultura della motricità, entro

la quale, e non come un elemento accessorio da chiamare in causa in occasioni come quella dei giochi della gioventù, deve avere grande spazio la pratica sportiva.

Il valore dello sport nella scuola si connette a quanto abbiamo detto in generale dell'educazione motoria. In questo senso l'uno è funzionale all'altro e sono interdipendenti: su un fondamento di competenze di natura biologica (collegate perciò alla prevenzione ed educazione sanitaria) si innesta nella pratica sportiva un processo cognitivo, motivazionale, morale, sociale, di comportamento corretto e democratico. Ciò vale non solo per i bambini che hanno difficoltà — ciò è stato dimostrato ampiamente dagli interventi sui ragazzi portatori di *handicap* —, ma per tutti gli esseri umani, dal neonato all'anziano. In tutti i casi la conoscenza del proprio corpo, delle sue possibilità di prestazione, la scoperta della necessità di un equilibrio fisico-intellettuale, di rapporti interpersonali che necessariamente s'instaurano, l'accettazione di regole comunitarie connesse al gioco e all'attività fisico-sportiva si traducono in una crescita intellettuale e sociale.

Educazione motoria, quindi, contro una vecchia concezione di educazione fisica codificata in esercizi *standard* immotivati, una educazione più globale che vada dal gioco allo sport, che comprenda tutti i significati del movimento e riscopra la corporalità come vissuto di sé.

Insomma si tratta di una azione culturale di base, un approdo della quale è anche la pratica sportiva, la diffusione quindi dello sport di massa necessario anche allo sport agonistico che si troverebbe così con una più ampia e preparata base di reclutamento.

Non è finalità di questa legge risolvere il problema dello sport in Italia né di affrontare i tanti nodi concettuali ed economici ad esso connessi. Né finalità di essa è quello di intervenire nel vasto panorama dell'associazionismo sportivo. Semmai tra le finalità non secondarie va posto un più stretto rapporto fra scuola e

ciò che si organizza fuori di essa, un rapporto dinamico e di interazione attraverso il quale il nostro paese si avvia a superare l'assurdo di un interesse di massa per lo sport-spettacolo non sostenuto da una cultura sportiva di massa, da una pratica generalizzata dello sport.

« Questo strano secolo dello sport », come veniva definito da F. Mauriac con non lievi punte critiche, preoccupato di una possibile alienazione delle aspirazioni primitive dell'uomo, può invece essere il secolo in cui si riconquista al movimento, allo sport, agonistico e non, al fare il loro valore cognitivo, sociale, ludico.

Si è parlato molto, in questi anni di deprivazione culturale, di *deficit* di stimolazione ambientale in rapporto alla crescita intellettuale dei ragazzi come una delle motivazioni più vere della disuguaglianza legata all'ambiente di origine, ma poco si è detto del rapporto fra scarsa educazione motoria e scarsa resa intellettuale, non già nella prospettiva antica della *mens sana in corpore sano* ma in quella tutta moderna che vede nel movimento una operazione intellettuale complessa, un linguaggio, un approfondimento, una elaborazione di schemi. Questa dimensione antropologica, intellettuale, soggettiva e sociale dell'esercizio motorio va recuperata nel processo educativo, tenendo conto di quanto su questo argomento ormai sappiamo.

A questo proposito è stato osservato: « In apparenza, ambienti più poveri, e quindi meno disciplinati, sembrerebbero dare ai ragazzi più libertà di movimento e quindi facilitare una maggiore abilità rispetto ad altri ambienti sociali più chiusi e obbliganti... ma non è nella disordinata attività che si acquistano capacità di comportamenti motori abili e complessi. Quando ci si misura nei compiti motori raffinati si richiede sicuramente un bagaglio di disciplina culturale... Non è un caso che solo certe classi privilegiate culturalmente abbiano di fatto accesso a certe attività sportive. Paradossalmente si potrebbe affermare che poiché qualsiasi

movimento non è mai un movimento e basta, la sua attuazione coinvolge tutta la personalità del soggetto. Uno dei compiti fondamentali dell'educatore è sviluppare capacità che sono latenti e fornire motivazioni umane e culturali che non sono possedute ancora ».

In una situazione come quella italiana sono queste motivazioni a spingerci a vedere nella scuola il luogo fisico e organizzativo prioritario anche se non unico, perché l'educazione motoria e la pratica sportiva, così disattese finora, comincino ad essere — come in realtà sono — parte fondamentale del processo di crescita e di formazione di ogni bambino, ragazzo e giovane.

Reperimento del personale.

Siamo consapevoli che l'applicazione di questa legge comporta notevoli problemi relativi al personale docente. Non meno che per altre discipline, quelle che attengono all'educazione motoria e alla pratica sportiva, necessitano insegnanti preparati dal punto di vista teorico e pratico che siano ben consapevoli dei significati del movimento e dello sport, che abbiano anche conoscenze pedagogiche, biologico-sanitarie, che conoscano la psicologia dell'età evolutiva e le fasi e le modalità dello sviluppo corporeo.

In Italia neppure gli Istituti superiori di educazione fisica forniscono, allo stato attuale delle cose, insegnanti siffatti.

Nasce da questa constatazione sulla inadeguatezza degli ISEF, la necessità di una loro radicale riforma che deve procedere, se non prioritariamente, almeno contestualmente, alla presente legge. Questi Istituti dovranno essere ripensati sia per quanto concerne i contenuti, sia per quanto attiene le strutture e le dislocazioni.

Sono già state presentate due proposte di legge di riforma degli ISEF, una comunista e una socialista, ma non si è ancora cominciata nessuna discussione. Dal canto suo, il Governo, che pure più volte si è impegnato a presentare una proposta di

legge riguardante il riordino degli ISEF e che nella recente Conferenza nazionale dello sport ha ribadito più volte la necessità di creare in Italia una nuova cultura di massa dello sport, non ha ancora presentato alcuna proposta. Senza volere qui entrare nel merito della riforma degli ISEF, ma ribadendo la necessità urgente della loro ristrutturazione, riteniamo che c'è bisogno di insegnanti professionalmente competenti che abbiano conoscenze psicopedagogiche, culturali in senso generale, tecnicamente aggiornati per attività motorie pre-sportive, sportive e riabilitative.

Se aspettassimo, per applicare la presente legge, di avere nuovi insegnanti ISEF o la riqualificazione professionale di quelli ora in servizio, avremmo tempi molto lunghi, tanto più che in questa nostra proposta prevediamo che l'educazione motoria e la pratica sportiva devono essere attivate realmente anche in settori scolastici finora dimenticati, quali la scuola materna e la scuola elementare.

Abbiamo perciò proposto che per sopprimere nell'immediato al fabbisogno di insegnanti per queste discipline, oltre all'utilizzo del personale di educazione fisica già in ruolo e ai diplomati dell'ISEF in possesso di abilitazione, si provveda anche al reperimento di personale docente di ruolo, non specializzato adeguatamente preparato attraverso corsi accelerati, ma di alto contenuto scientifico e pedagogico, della durata di un anno.

Nel proporre per una sola volta l'utilizzazione di personale docente non specializzato ma da specializzarsi vogliamo sottolineare alcune necessità.

La prima attiene al bisogno di operare questo cambiamento nel processo formativo di tutti gli scolari quanto prima possibile.

Cominciamo ad avere personale insegnante in eccedenza, e questa è una occasione per utilizzarlo per la qualificazione della scuola e per una più ricca e completa formazione dei bambini, ragazzi e giovani.

Siamo consapevoli che un anno di corso, ancorché fatto nel migliore dei modi, non sarà sufficiente per preparare insegnanti adeguatamente specializzati, ma siamo altrettanto consapevoli che gli attuali ISEF diplomano docenti scarsamente preparati e che con aggiornamenti necessari per tutti gli insegnanti si potranno, se attentamente mirati, far superare queste difficoltà.

La seconda, di natura politica, vuole che questa legge sia di stimolo alla riforma degli ISEF, contrassegnata da arcaismo, inadeguatezza culturale, sottocultura.

Già i sindacati hanno rilevato quanto distante sia la preparazione di questi docenti rispetto a quella di altri paesi. In questi anni si è proceduto a caso, istituendo cattedre per chiamata con meccanismi clientelari e poco collegati alla figura professionale del futuro docente.

Infine una ragione economica. Il costo di un raddoppio di orario e della obbligatorietà in tutti gli ordini di scuola, ha livelli poco compatibili con la crisi che attraversa il paese.

Se bene si sia fermamente convinti che le spese da non tagliare siano quelle dei servizi e della scuola, tuttavia l'utilizzazione di insegnanti di ruolo attenuerebbe il costo iniziale, darebbe a molti insegnanti il modo di uscire da una *routine*, spesso mortificante e sclerotizzante, per fare qualcosa di nuovo e di non meno importante di ciò che ora fanno in base a rigide classi di concorso.

Ma, come è detto esplicitamente nella legge, vogliamo che a insegnare educazione fisica ci siano insegnanti specializzati in tutti gli ordini di scuola, proprio per l'ampiezza culturale che l'operare nel campo dell'esercizio motorio e della pratica sportiva comporta.

In rapporto a quanto si è venuti dicendo, negli articoli compresi nel titolo I si dichiarano le finalità della presente proposta (articolo 1), gli strumenti organizzativi e i contenuti didattici delle discipline in oggetto, le modalità attraverso le quali arrivare alla formulazione dei programmi per i singoli gradi di scuola (articoli 2-7),

l'organizzazione dell'orario e la formazione dei gruppi degli scolari e degli studenti (articolo 11).

Nel titolo II sono contenute le norme che attengono al reperimento delle strutture e alla utilizzazione di esse, e si indica negli enti locali i soggetti primari della individuazione e utilizzazione di esse, i compiti del consiglio di circolo e d'istituto in rapporto a questo aspetto (articoli 12-16) e quelle riguardanti l'aspetto sani-

tario (articolo 17) e lo sviluppo dell'associazionismo degli studenti.

Il titolo III comprende le norme ordinarie e transitorie per il reperimento, la formazione e l'aggiornamento del personale docente, i criteri di distribuzione di esse nei vari ordini di scuola, il trattamento economico e giuridico e infine le tappe temporali dell'applicazione della legge e il reperimento dei fondi per i corsi previsti agli articoli 5, 21-26 e 28.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ E CONTENUTI DIDATTICI

ART. 1.

Al fine di realizzare una più completa e armonica formazione degli alunni, in ogni ordine di scuola, all'educazione motoria e alla pratica sportiva sono riservate almeno quattro ore settimanali.

Le attività motorie e sportive vengono considerate parte integrante dei programmi della scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna ed elementare.

Nell'organizzare le attività sportive la scuola favorisce la promozione di libere associazioni tra studenti nella scuola media di primo e di secondo grado.

ART. 2.

In tutti gli ordini di scuola, ad eccezione della scuola materna, l'educazione motoria e le attività necessarie per il raggiungimento delle abilità per la pratica sportiva sono affidate a insegnanti di educazione motoria e pratica sportiva.

ART. 3.

I programmi per tutti gli ordini di scuola, ad eccezione della scuola media di primo grado per la quale valgono i programmi vigenti, formulati da una commissione di esperti nel settore, nominata dal Ministro, saranno emanati dal Ministro della pubblica istruzione entro un anno dall'approvazione della presente legge, previo parere delle Commissioni pubblica istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 4.

Nel formulare i programmi la Commissione di cui all'articolo precedente dovrà attenersi ai seguenti criteri:

1) avere riguardo al grado di scuola e all'età degli alunni;

2) tenere presente, nella peculiarità dell'attività motoria, del significato conoscitivo comunicativo, biologico, sanitario e sociale di essa;

3) indicare la gradualità dell'avvio della pratica sportiva a carattere polivalente e dando rilievo più all'aspetto formativo e sociale che non a quello agonistico;

4) disporre che l'attività di gruppo, sia motoria che sportiva, tenga conto delle situazioni individuali e delle predisposizioni dell'alunno;

5) evitare che siano operate distinzioni fra i due sessi.

ART. 5.

Nella scuola materna l'educazione motoria, che deve avere carattere prevalentemente ludico, è impartita dagli insegnanti dei singoli plessi, secondo quanto disposto nel comma seguente.

Allo scopo di preparare gli insegnanti della scuola materna a svolgere programmi di educazione motoria i consigli di distretto in collaborazione con gli IRSSAE e con gli ISEF, organizzano corsi di aggiornamento della durata di almeno tre mesi per i docenti della scuola materna.

La frequenza degli insegnanti ai corsi è obbligatoria.

Per la durata dei corsi, che dovranno avere carattere pratico e teorico, gli insegnanti di scuola materna di ruolo e supplenti sono esonerati dall'insegnamento.

ART. 6.

Nella scuola elementare possono insegnare educazione motoria e pratica spor-

tiva solo insegnanti diplomati ISEF purché forniti di abilitazione all'insegnamento, oppure forniti di abilitazione magistrale, salvo quanto disposto agli articoli 21, 22, 23 e 24.

ART. 7.

E compito del collegio dei docenti stabilire l'orario in cui dovranno effettuarsi le quattro ore settimanali di educazione motoria e pratica sportiva, tenendo presenti:

a) l'accorpamento dell'orario complessivo di educazione motoria e pratica sportiva in lezioni di almeno due ore ciascuna;

b) la disponibilità delle strutture e degli insegnanti.

ART. 8.

Nella scuola elementare a tempo normale l'educazione motoria e la pratica sportiva devono essere programmate oltre l'orario delle quattro ore giornaliere attuali.

Nelle classi a tempo pieno tale attività deve essere programmata entro l'orario del tempo pieno.

ART. 9.

Nella scuola media dell'obbligo le due ore aggiuntive al vigente orario scolastico devono essere programmate nel pomeriggio.

Nelle classi a tempo pieno le ore di insegnamento motorio e sportivo devono essere distribuite entro l'orario del tempo pieno.

ART. 10.

Nella scuola secondaria superiore le due ore aggiuntive al vigente orario scolastico devono essere programmate nel pomeriggio.

In quest'ordine di scuola le finalità della presente legge si realizzano principalmente mediante la pratica sportiva e le attività motorie ad essa connesse.

ART. 11.

L'educazione motoria, l'avvio alla pratica sportiva sono, di norma, impartite senza distinzione dei sessi. Per la pratica sportiva si possono formare gruppi per sessi.

Essa è, a richiesta, praticata da gruppi formati di entrambi i sessi.

TITOLO II

UTILIZZAZIONE E REPERIMENTO
DEGLI IMPIANTI
E DELLE ATTREZZATURE

ART. 12.

Le aree di gioco, le palestre e gli altri impianti sportivi scolastici sono parte integrante dell'edilizia scolastica.

ART. 13.

Gli scolari di ogni ordine di scuola che frequentino plessi che mancano di palestre e impianti sportivi, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, devono utilizzare, secondo le norme vigenti, palestre ed impianti sportivi di altre scuole del distretto o, previa convenzione, le palestre e le strutture pubbliche e private esistenti nel territorio.

È compito degli Enti locali collaborare colla scuola al reperimento delle attrezzature ponendo a disposizione di essa i propri impianti e facilitando l'utilizzazione delle strutture private, previa convenzione.

ART. 14.

I capi d'istituto o di circolo, dei plessi scolastici muniti di palestre, aree di gioco e impianti sportivi devono, entro il 10 settembre di ogni anno, comunicare al consiglio di distretto l'orario in cui tali locali non sono utilizzati per uso proprio.

ART. 15.

I capi di istituto o di circolo delle scuole elementari medie e secondarie provviste di palestre e attrezzature sportive devono comunicare entro il 10 settembre di ogni anno scolastico il fabbisogno orario degli impianti al consiglio di distretto.

È compito del consiglio di distretto collaborare con gli Enti locali nel reperire gli impianti, le palestre e le aree di gioco occorrenti ai plessi che ne siano mancanti.

ART. 16.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica dovranno essere posti a disposizione dell'Ente locale e delle associazioni sportive.

La temporanea concessione è disposta dal Comune e dalla Provincia secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

La condizione e la custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extra scolastico devono essere garantite dall'Ente locale concedente.

ART. 17.

All'inizio di ogni anno scolastico ogni alunno è sottoposto alla visita del medico di base secondo le norme vigenti anche ai fini dell'educazione motoria e della pratica sportiva per segnalare gli eventuali ostacoli totali o parziali alla partecipazione dell'alunno alle attività motorie e alla pratica sportiva.

Il medico di base che nel corso del tempo rilevi una patologia tale da impedire temporaneamente o permanentemente, parzialmente o totalmente la partecipazione a tale attività ha l'obbligo di segnalarla alla scuola.

ART. 18.

Nella scuola elementare, media e secondaria deve essere favorito lo svilupparsi di associazioni giovanili, sportive e scolastiche. Il consiglio di distretto dell'Ente locale deve, secondo le disponibilità in bilancio, provvedere al funzionamento di tali associazioni.

TITOLO III

DOCENTI

ART. 19.

In tutti gli ordini di scuola deve essere favorito l'inserimento dei soggetti portatori di *handicap* nelle attività motorie e la pratica sportiva. A tal fine la scuola deve coordinarsi alle unità sanitarie locali e ai servizi di riabilitazione territoriali.

ART. 20.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione determinerà il fabbisogno di docenti per dare applicazione alla presente legge.

ART. 21.

In prima applicazione della legge e per un solo anno il Ministro della pubblica istruzione in collaborazione con gli IRSSAE istituirà un corso di specializzazione a numero programmato per le discipline oggetto della presente legge.

I corsi suddetti istituiti su base provinciale potranno essere frequentati:

1) da insegnanti di ruolo o in soprannumero nella scuola elementare;

2) da insegnanti di ruolo e in soprannumero della scuola media di primo e secondo grado;

3) da insegnanti delle scuole private, parificate o legalmente riconosciute.

Alla fine dei corsi, della durata di un anno e che si concludono con l'esame, i partecipanti conseguono un attestato che consente loro di insegnare educazione motoria e pratica sportiva nella scuola elementare e media inferiore.

ART. 22.

I corsi programmati dagli IRSSAE in collaborazione con gli ISEF possono essere tenuti, previa convenzione, anche da operatori degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in possesso di titoli di base ISEF o universitari.

ART. 23.

Il Ministro della pubblica istruzione all'atto di bandire i corsi di specializzazione indica le norme per la formulazione della graduatoria da stabilirsi in base al numero programmato e i criteri dei programmi dei corsi che devono avere carattere teorico, pratico e didattico.

ART. 24.

Gli insegnanti che partecipano ai corsi, la cui frequenza è obbligatoria, saranno considerati in congedo con assegno.

Alla fine del corso coloro che hanno superato l'esame possono, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ricoprire cattedre di educazione motoria e pratica sportiva presso le scuole elementa-

ri e medie inferiori dello Stato eccettuati coloro che insegnano in scuole private, parificate e legalmente riconosciute.

Coloro che alla fine del corso non hanno superato l'esame possono rientrare nel posto di provenienza.

ART. 25.

I posti di scuola elementare e media lasciati vacanti da coloro che hanno superato l'esame sono coperti da insegnanti in soprannumero delle graduatorie provinciali a esaurimento dei vari ordini di scuola, secondo le norme vigenti o ricoperti attraverso svolgimento di normali concorsi.

ART. 26.

Il trattamento economico e giuridico di coloro che conseguono l'attestato, salvo diritti acquisiti, è quello dei docenti di educazione fisica.

ART. 27.

In attesa della riforma degli ISEF e dell'Università, per sopperire al fabbisogno di docenti di educazione motoria e pratica sportiva nella scuola secondaria superiore possono, a domanda, essere impegnati nell'ordine:

a) insegnanti di ruolo di educazione fisica nella scuola media inferiore;

b) tramite convenzione, operatori sportivi degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano già conseguito il diploma ISEF.

ART. 28.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro formulerà un piano nazionale di aggiornamento per tutti gli insegnanti di educazione fisica ora in servizio.

ART. 29.

Entro due anni dall'approvazione della presente legge il Governo è delegato a emanare norme per l'applicazione di essa in tutti gli ordini di scuola dello Stato nelle scuole elementari e medie pareggiate e legalmente riconosciute.

ART. 30.

Agli oneri della presente legge valutati per l'esercizio 1983 in 15 miliardi si fa fronte con rispondente riduzione del capitolo n. 68540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce Adeguamento del trattamento dei pubblici dipendenti.

ART. 31.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.